

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER**  
**L'ABRUZZO - L'AQUILA**

**Ricorso**

Per il Dott. **Gian-Mario Fabbi**, nato il 29 dicembre 1968 a Teramo, Cod. Fisc. FBBGMR68T29L103D, residente in Teramo, Viale C. Cavour n. 54, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. SCRCRL47A13C901N) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc. SCRLCU84T15L103X) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. SCRCLD91E55L103U) ed elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori; si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: 0861 247567, avv.scarpantoni@pec.it,lucascarpantoni@pec.it,claudiascarpantoni@pec.it

- ricorrente

contro

la **Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Cod. Fisc. e P.I. 00115590671, con sede legale in Teramo alla Circonvallazione Ragusa n. 1

- convenuta

e nei confronti di

**Simone De Santis**, residente in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) in Via Murri n. 16 e **Valeria Capuani**, residente a Pineto (TE) in Via Monteverdi n. 72

- controinteressati

*per l'annullamento*

*- previa sospensione -*

della deliberazione n. 1038 del 31 maggio 2022 di approvazione della graduatoria di merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Collaboratori Amministrativi Professionali (Cat. D) per le esigenze delle Aziende UU.SS.LL. di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L'Aquila", pubblicata il 1° giugno 2022; della deliberazione n. 1223 del 22 giugno 2022 di rettifica della deliberazione n. 1038 del 31 maggio 2022; della deliberazione n. 1347 del 19 luglio 2022 di rettifica della deliberazione n. 1038 del 31 maggio 2022; del verbale n. 1 del 25 novembre 2021 della Commissione esaminatrice; degli ulteriori verbali di riunione della Commissione esaminatrice; del diario della prova unica scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami; della scheda di valutazione titoli relativa al candidato Dott. Gian-Mario Fabbi; della deliberazione n. 1953 del 7 dicembre 2020 con cui veniva indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Collaboratori Amministrativi Professionali (Cat. D); della deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021 di ammissione dei candidati e nomina della commissione; del bando di concorso pubblicato in esecuzione della deliberazione n. 1953 del 2020.

\*\*\*

## **SOMMARIO**

FATTO.....	pp.	3-5
DIRITTO.....	pp.	5-32
I. Sull'errata valutazione dei titoli con riferimento ai titoli di carriera; violazione della clausola n. 11 del bando di concorso; travisamento ed erronea valutazione dei fatti.....	pp.	5-16
II. Sull'errata valutazione dei titoli con riferimento al curriculum formativo e professionale; violazione della clausola n. 11 del bando di concorso; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.....	pp.	16-21
III. Sull'errata valutazione dei titoli con riferimento ai titoli accademici e di studio; carenza della "motivata relazione" prescritta dal bando di concorso; violazione della clausola n. 11 del bando di concorso; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione del procedimento; carenza di motivazione.....	pp.	21-26
IV. Sulla violazione dell'art. 12 comma 1 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sotto il profilo della mancata predeterminazione dei criteri motivazionali da seguire per l'assegnazione dei punteggi.....	pp.	26-29
V. Sulla violazione del combinato disposto dell'art. 10 comma 3 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 e dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 22.....	pp.	29-32
VI. Sulla domanda cautelare.....	p.	32
VII. Conclusioni.....	p.	33
VIII. Elenco documenti.....	pp.	33-35

\*\*\*

## **FATTO**

1. Con deliberazione n. 1953 del 7 dicembre 2020 veniva indetto il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Collaboratori Amministrativi Professionali (Cat. D) per le esigenze delle Aziende UU.SS.LL. di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L'Aquila".

2. Il bando di concorso (doc. 1) veniva pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 Speciale Concorsi del 5 marzo 2021 e prevedeva l'espletamento di una procedura di preselezione seguita da tre prove di esame (scritta, pratica, orale).

3. Successivamente, con deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021, la ASL di Teramo, a parziale deroga di quanto stabilito nel bando, disponeva di procedere direttamente allo svolgimento delle prove senza il preventivo ricorso alla preselezione.

4. Appresso, la Commissione esaminatrice, in occasione della prima seduta del 25 novembre 2021 (doc. 4), avvalendosi della disciplina emergenziale in tema di COVID, decideva di sostituire le tre prove di esame con una prova unica da tenersi in forma scritta.

5. All'esito della prova unica la Commissione esaminatrice stilava una graduatoria che veniva approvata dalla ASL con deliberazione n. 1038 del 31 maggio 2022 e poi rettificata con le deliberazioni n. 1223 del 22 giugno 2022 e n. 1347 del 19 luglio 2022.

6. Al Dott. Gian-Mario Fabbi veniva attribuito il punteggio complessivo di 62,920 punti, di cui 3,660 per titoli e 59,260 per

la prova unica, sicché il candidato si classificava alla posizione n. 43 della graduatoria relativa alla ASL di Teramo. Dalla scheda di valutazione dei titoli risultava che al Dott. Fabbi era stato attribuito il punteggio di 0 per i “titoli di carriera”, di 0,1 per “i servizi prestati nel profilo professionale messo a concorso o in profili corrispondenti presso strutture private” e di 1 per i “titoli accademici e di studio”.

7. Il punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice al Dott. Gian-Mario Fabbi è errato per le seguenti ragioni di

### **DIRITTO**

#### **I**

**Sull’errata valutazione dei titoli con riferimento ai titoli di carriera; violazione della clausola n. 11 del bando di concorso; travisamento ed erronea valutazione dei fatti.**

#### **a)**

Il bando di concorso alla clausola n. 11 attribuisce ai “titoli di carriera” il punteggio massimo di 15 punti e prevede che *“sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220 del 2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti (punti 1,200 per anno)”*. La lex specialis prosegue affermando che *“il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria superiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio maggiorato del 10% di quello reso nel profilo relativo al concorso*

(punti 1,320 per anno)”. Dunque, secondo la disciplina di concorso il servizio reso presso “altre pubbliche amministrazioni” (diverse da quelle sanitarie) attribuisce 1,2 punti per ogni anno di lavoro svolto nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti e 1,32 punti l’anno per l’attività espletata in una categoria o qualifica superiore.

**b)**

La Commissione esaminatrice ha attribuito al candidato Dott. Fabbi il punteggio di 0 con riferimento alla voce “titoli di carriera”, ritenendo evidentemente che le esperienze lavorative del ricorrente non fossero suscumbibili nelle fattispecie astratte tipizzate nel bando di concorso.

L’inesattezza, con ogni probabilità, trae origine dalla non corretta ricostruzione sia della carriera lavorativa del Dott. Fabbi sia della natura giuridica delle aziende pubbliche datrici di lavoro.

Ed allora, in via preliminare, è utile ripercorrere la storia professionale del ricorrente e, al contempo, l’evoluzione delle aziende pubbliche datrici di lavoro preposte alla gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Teramo.

1) Il Dott. Gian-Mario Fabbi, nell’ottobre 1997, veniva assunto mediante pubblica selezione alle dipendenze dell’Azienda Speciale Acquedotto del Ruzzo di Teramo – ASAR, dapprima con qualifica di Esperto amministrativo ed inquadramento nell’Area B, livello B2 del CCNL Gas e Acqua (01/10/1997 – 30/07/1998)

e poi con la mansione di Responsabile Finanziario e l'inquadramento nell'Area A, livello A3 (01/08/1998 – 09/05/1999).

2) Successivamente, l'ASAR veniva trasformata in Azienda Consorziale dell'Acquedotto del Ruzzo – ACAR sicché l'attività lavorativa del Dott. Fabbi proseguiva con la nuova azienda pubblica. In un primo momento il lavoratore manteneva l'inquadramento nel livello A3 (10/05/1999 – 29/11/2001), mentre in seguito otteneva dapprima il livello superiore A1 (30/11/2001 – 30/06/2002) e poi l'inserimento nell'Area Quadri (01/07/2002 – 15/06/2003), ricoprendo sempre la posizione funzionale di Responsabile dell'Area Finanziaria.

3) Appresso, l'azienda consortile subiva una scissione e sorgevano al suo posto due distinte società a capitale interamente pubblico: la Ruzzo Reti S.p.A. (per la gestione delle infrastrutture) e la Ruzzo Servizi S.p.A. (per la gestione del servizio idrico di captazione e distribuzione dell'acqua). Il Dott. Fabbi, in una prima fase, veniva impiegato alle dipendenze della Ruzzo Servizi S.p.A. (16/06/2003 – 31/01/2004) mantenendo la qualifica di Quadro e la posizione funzionale di Responsabile dell'Area Finanziaria. In un secondo momento, il ricorrente veniva trasferito presso la Ruzzo Reti S.p.A. e veniva nominato Dirigente dell'Area Finanziaria nonché Direttore Generale della società pubblica (01/02/2004 – 30/09/2012).

4) Nel frattempo, la struttura societaria mutava nuovamente

nell'anno 2008 allorquando le due società venivano fuse per incorporazione nella Ruzzo Reti S.p.A., società in house providing dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Teramo - ATO 5 Teramano. Il Dott. Fabbi, dapprima rivestiva la duplice funzione di Direttore Generale e Direttore Finanziario (fino al 30/09/2012) e poi quella di Direttore Finanziario (01/10/2012 – 15/04/2019). Da ultimo, veniva nominato Direttore Risorse Umane, Servizi Amministrativi e Generali (16/04/2019 – 05/04/2021, data in cui veniva ammesso al congedo straordinario per assistenza familiare).

**c)**

Il servizio reso presso l'Azienda Speciale Acquedotto del Ruzzo di Teramo – ASAR (01/10/1997 – 09/05/1999) va certamente ricondotto nella categoria “servizi resi presso...altre pubbliche amministrazioni” e attribuisce quindi punteggio sotto la voce “titoli di carriera”.

1) L'Azienda Speciale Acquedotto del Ruzzo di Teramo – ASAR veniva istituita ai sensi degli artt. 1, 2 e 21 del R.D. n. 2578 del 1925 per consentire ai Comuni della Provincia di Teramo di gestire in forma consorziale il servizio idrico. Secondo il R.D. 2578/1925 le aziende speciali, pur essendo distinte dall'amministrazione ordinaria dei Comuni (o dei Consorzi) e disponendo di bilanci e conti separati, non avevano una personalità giuridica e una capacità patrimoniale autonoma

rispetto agli enti locali (o dei Consorzi tra enti locali) tant'è che il servizio di cassa era gestito dei tesorieri comunali (o dei Consorzi) seppure con cassa e contabilità separate (cfr. art. 8<sup>1</sup>) e che sia gli utili sia le perdite venivano devoluti sul bilancio degli enti territoriali (o dei loro Consorzi) (cfr. art. 2<sup>2</sup>). Le aziende speciali, inoltre, erano assoggettate al controllo del Prefetto e del CO.RE.CO al pari delle altre pubbliche amministrazioni territoriali (cfr. artt. 14, 15, 18). In conclusione, l'azienda consorziale ASAR non aveva una propria personalità giuridica né disponeva di autonomia patrimoniale ed era assoggettata al controllo del CO.RE.CO. previsto per gli enti locali e per i loro consorzi sicché condivideva la medesima natura giuridica del Consorzio e dei Comuni consorziati e quindi faceva parte del sistema delle "pubbliche amministrazioni". Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che il Dott. Fabbi veniva iscritto alla Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali (doc. 15) stante la natura sostanziale di Consorzio tra Comuni della ASAR

---

<sup>1</sup> **Art. 8 R.D. 2578/1925:** *"Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate".*

<sup>2</sup> **Art. 2 R.D. 2578/1925:** *"Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto dall'articolo 15, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico. [...] Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere a) e d), e detratto quando si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende. Alle perdite, che eventualmente si verificano, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera d) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19. Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve".*

(e conservava tale iscrizione anche a seguito della trasformazione in società per azioni in forza della facoltà di opzione accordata ai dipendenti dell'azienda consorziale, così differenziandosi dal personale neo assunto dalla S.p.A. che non è inserito nella gestione Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali).

2) Dalle considerazioni che precedono deriva che il periodo di lavoro svolto dal Dott. Fabbi alle dipendenze dell'ASAR (01/10/1997 - 09/05/1999) va valutato come "titolo di carriera" rientrando nella nozione di "servizi resi presso ... altre pubbliche amministrazioni". Quanto, poi, al punteggio da attribuire a detto servizio bisogna porre a confronto il profilo professionale a concorso (Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat. D CCNL Comparto Sanità) con quelli ricoperti dal ricorrente presso l'ASAR (Esperto Amministrativo - Area B livello B2 CCNL GAS-ACQUA dal 01/10/1997 al 30/07/1998; Responsabile Finanziario - Area A livello A3 CCNL GAS-ACQUA dal 01/08/1998 al 09/05/1999). Innanzitutto, tutti i profili professionali sopra menzionati si riferiscono ad attività amministrativo-gestionali (cfr. art. 15 CCNL GAS ACQUA 17/11/1995 sezione "attività" e all. 1 CCNL Comparto Sanità 07/04/1999 sezione "categoria D" voce "Collaboratore amministrativo-professionale") e possono dunque essere posti in comparazione tra di loro. Quanto, poi, alla figura dell'Esperto amministrativo di livello B2<sup>3</sup> essa va considerata equivalente a

---

<sup>3</sup> **Esperto amministrativo di livello B2:** *"Lavoratore che, operando in area amministrativa-gestionale, provvede alla gestione dei fatti inerenti all'unità di*

quella del Collaboratore amministrativo-professionale di livello D<sup>4</sup>. Con riferimento, invece, alla figura del Responsabile Finanziario di livello A3<sup>5</sup> essa corrisponde al profilo professionale del “Collaboratore amministrativo-professionale esperto” di livello D super (Ds)<sup>6</sup> ed è quindi superiore a quella del profilo messo a concorso dalla ASL. Ne consegue che al servizio reso come Esperto Amministrativo - Area B livello B2 dal 01/10/1997 al 30/07/1998 va attribuito il punteggio di 1,200 punti per anno e, quindi, considerate le frazioni di anno, il punteggio complessivo di 1,00 punto. Viceversa, al periodo di lavoro svolto come Responsabile Finanziario – Area A livello A3

---

*appartenenza, al soddisfacimento degli adempimenti normativi, nonché alla raccolta ed elaborazione dei dati per la definizione delle situazioni aziendali e per la predisposizione della relativa documentazione, anche coordinando altri lavoratori”.*

<sup>4</sup> **Collaboratore amministrativo-professionale di livello D:** *“Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.”*

<sup>5</sup> **Responsabile Finanziario di livello A3:** *“Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali, caratterizzate da contenuto specialistico.”*

<sup>6</sup> **“Collaboratore amministrativo-professionale esperto” di livello D super (Ds):** *“Assicura, oltre all’espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni; assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi - oltre che nell’area amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”*

dal 01/08/1998 al 09/05/1999 va attribuito il punteggio annuo di 1,32 e, pertanto, considerata la frazione di anno, quello di 0,99 punti. Ed allora, il punteggio totale per “titoli di carriera” da riconoscere al Dott. Fabbi con riferimento al periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell’ASAR ammonta a complessivi 1,99 punti.

**d)**

Anche il servizio reso presso l’Azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo di Teramo – ACAR (10/05/1999 – 15/06/2003) integra la fattispecie dei “servizi resi presso...altre pubbliche amministrazioni” e dà diritto all’attribuzione del punteggio sotto la voce “titoli di carriera”.

1) L’Azienda Speciale Acquedotto del Ruzzo di Teramo – ASAR, istituita ai sensi degli artt. 1, 2 e 21 del R.D. n. 2578 del 1925, veniva trasformata in Azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo di Teramo – ACAR in ossequio a quanto previsto dagli artt. 23, 25 e 60 della Legge n. 142 del 1990. In particolare, gli enti locali della Provincia di Teramo si avvalevano dell’art. 25 secondo cui *“i comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 23”*. Per l’effetto, l’Azienda consorziale ASAR, priva di personalità giuridica autonoma, veniva trasformata in un Consorzio tra Comuni avente la forma di Azienda Speciale (denominato ACAR) e dotato di una propria individualità. Lo Statuto dell’azienda consorziale, infatti, all’art.

1 recitava testualmente che “è costituito un Consorzio intercomunale denominato Azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo (A.C.A.R.)”. Dall’esame del quadro normativo e delle disposizioni statutarie, dunque, si ricava che l’azienda consorziale ACAR aveva natura di “Consorzio tra Enti locali” sicché va ricompresa nella categoria delle pubbliche amministrazioni. Del resto, la conclusione a cui si perviene è avvalorata anche dalle novelle legislative successive alla costituzione dell’ACAR. In primo luogo, si fa riferimento all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, nel fornire una definizione della nozione di “amministrazioni pubbliche” include in tale categoria “*i Comuni...e loro consorzi e associazioni*”. La medesima soluzione è suggerita anche dall’Elenco delle amministrazioni pubbliche redatto annualmente dall’ISTAT ai sensi della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (doc. 14), che ricomprende nella categoria sia i “*consorzi tra amministrazioni locali*” sia gli “*Enti di governo dei servizi idrici*”. L’Elenco, ovviamente, non menziona l’ACAR poiché detta azienda cessava già nell’anno 2004 quando veniva scissa in due società per azioni, rispettivamente denominate Ruzzo Reti e Ruzzo Servizi; tuttavia, nella lista figurano i Consorzi preposti alla gestione dei servizi idrici e quindi entità giuridiche equivalenti all’ACAR. Ed allora, è corretto affermare che l’ACAR aveva natura giuridica di Consorzio tra Comuni organizzato nelle forme dell’azienda speciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 (Consorzi)

e 23 (Aziende Speciali ed Istituzioni) della Legge n. 142 del 1990 sicché rientra a pieno titolo nella categoria delle amministrazioni pubbliche a cui appartengono gli Enti locali e i loro consorzi e associazioni.

2) Quanto, poi, al punteggio da riconoscere al Dott. Fabbi per il servizio reso presso l'ACAR (10/05/1999 – 15/06/2003) occorre evidenziare che l'attività di impiego è stata sempre espletata in ruoli funzionali riconducibili all'area amministrativa (e quindi compatibili con il profilo professionale messo a concorso) ma afferenti a livelli di inquadramento superiori (Responsabile Finanziario Area A di livello A3<sup>7</sup>; Responsabile Unità Operativa Finanziaria di livello A1<sup>8</sup>) o ad una categoria sovraordinata (Responsabile Unità Operativa Finanziaria di categoria quadro<sup>9</sup>)

---

<sup>7</sup> **Responsabile Finanziario di livello A3:** *“Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali, caratterizzate da contenuto specialistico.”*

<sup>8</sup> **Responsabile Unità Operativa Finanziaria di livello A1:** *“Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ampie o di notevole importanza, in relazione alla struttura e agli obiettivi di sviluppo aziendali o il personale che svolge funzioni professionali, con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione. Esempi di profili. Responsabile di area gestionale-specialistica. Lavoratore che, operando in area gestionale o specialistica, coordina e sovrintende, le attività svolte dal personale, di cui segue la formazione e lo sviluppo, nel proprio settore di appartenenza, garantendo il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali. Assicura il rispetto di normative, contratti e regolamenti vigenti, la loro corretta interpretazione ed applicazione, nonché l'adozione dei provvedimenti necessari, garantendone l'integrazione con le strutture aziendali interessate.”*

<sup>9</sup> **Responsabile Unità Operativa Finanziaria - Quadro:** *“Vi appartiene il personale che:*

- *svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più settori aziendali diversificati e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda;*
- *opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;*

rispetto al profilo di Collaboratore amministrativo-professionale di livello D oggetto della procedura concorsuale. Al ricorrente, allora, va riconosciuto un punteggio annuo di 1,32 punti, per un valore totale di 5,39 punti.

e)

Considerazioni diverse, infine, valgono per il servizio reso in favore delle società per azioni Ruzzo Reti e Ruzzo Servizi. L'ACAR, infatti, veniva scissa in due società per azioni, che poi venivano nuovamente accorpate nell'ambito di un complessivo riassetto organizzativo che vedeva la costituzione nella Regione Abruzzo di n. 6 Enti d'Ambito Territoriale Ottimale (tra cui l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Teramano – ATO n. 5) e la ristrutturazione della Ruzzo secondo il modello della società per azioni in house providing assoggettata al controllo analogo

---

*- ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa; in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;*

*- gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere.*

*Si richiedono conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti di norma alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale.*

*I Quadri costituiscono una fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale.*

*L'area prevede due livelli di inquadramento, denominati Q e QS.*

*L'ulteriore livello QS potrà essere riconosciuto in presenza di caratteristiche quali:*

*- pluralità dei servizi gestiti;*

*- rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo stesso;*

*- complessità ed articolazione delle strutture tecnico organizzative gestite;*

*- ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante importanza delle stesse ai fini degli obiettivi aziendali”.*

esercitato dall'Ambito Territoriale (poi sostituito dall'ERSI). Il nuovo modello organizzativo-gestionale accentua le connotazioni privatistiche della Ruzzo e ne determina l'estromissione dalla categoria delle "pubbliche amministrazioni" (sebbene la società continui ad essere interamente partecipata e controllata dagli enti territoriali). Per l'effetto, il periodo lavorativo successivo al 16 giugno 2003 non potrà rilevare ai fini dell'assegnazione del punteggio per i "titoli di carriera" e, come vedremo, andrà computato nell'ambito della diversa voce di punteggio denominata "Curriculum Formativo e Professionale".

f)

All'esito della disamina, allora, risulta che sia l'ASAR sia l'ACAR condividono la natura giuridica dei Comuni consorziati e quindi appartengono al novero delle pubbliche amministrazioni sicchè al Dott. Fabbi va attribuito il punteggio di 7,38 per i "titoli di carriera" (di cui 1,99 per il servizio presso l'ASAR e 5,39 per il servizio presso l'ACAR).

II

**Sull'errata valutazione dei titoli con riferimento al curriculum formativo e professionale; violazione della clausola n. 11 del bando di concorso; travisamento ed erronea valutazione dei fatti: disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.**

a)

Il bando di concorso prevede che sotto la voce “curriculum formativo e professionale” vengano *“valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della carriera”*. La disposizione stabilisce l’attribuzione di un punteggio massimo di 6 punti e, tra le varie attività prese in considerazione, menziona anche i *“servizi prestati nel profilo professionale messo a concorso ovvero in profili corrispondenti, presso strutture private”*, prevedendo che *“verranno valutati al 10% della loro durata con punti 1,200 per anno”*. La lex specialis prosegue introducendo una norma di chiusura secondo cui *“altri titoli vari, non valutabili in categorie specifiche, ma che comprovino arricchimento culturale e professionale del candidato nel profilo professionale messo a concorso fino ad un massimo di punti 2,000”*.

**b)**

La Commissione esaminatrice, con riferimento alla categoria *“servizi prestati nel profilo professionale messo a concorso ovvero in profili corrispondenti, presso strutture private”* ha attribuito il punteggio soltanto al periodo di lavoro svolto dal Dott. Fabbi alle dipendenze dell’ASAR con la qualifica di Esperto amministrativo di livello B2, negando rilevanza agli ulteriori periodi di servizio espletati presso ASAR, ACAR, Ruzzo Servizi S.p.A. e Ruzzo Reti S.p.A. con qualifiche superiori (Responsabile Finanziario di

livello A3; Responsabile Unità Operativa Finanziaria di livello A1; Responsabile Unità Operativa Finanziaria e Responsabile Area Finanziaria di categoria Quadro; Direttore Generale e Direttore Finanziario di categoria Dirigente; Direttore Risorse Umane, Servizi Amministrativi e Generali di categoria Dirigente). Quest'ultima esperienza lavorativa, di durata ultraventennale, è stata invece ricondotta nella voce *“altri titoli vari”* con l'effetto di determinare una riduzione del punteggio complessivo attribuibile al ricorrente poiché la voce *“altri titoli vari”* consente l'assegnazione di un punteggio massimo di 2 punti (poi attribuito integralmente) mentre la voce *“servizi prestati nel profilo professionale messo a concorso ovvero in profili corrispondenti, presso strutture private”* avrebbe permesso di oltrepassare tale soglia fino al raggiungimento del punteggio massimo di 6 punti.

**c)**

Ciò premesso, la determinazione della Commissione esaminatrice sconta probabilmente l'errata esegesi della disposizione del bando di concorso. La ASL, infatti, deve aver interpretato l'espressione *“nel profilo professionale messo a concorso o in profili corrispondenti”* nel senso che il punteggio andasse attribuito soltanto rispetto a periodi di lavoro svolti con la qualifica di *“Collaboratore amministrativo-professionale – Cat. D”* o con qualifiche di pari livello (quale è, ad esempio, l'Esperto Amministrativo di livello B2), per poi valutare i periodi

di lavoro svolti con inquadramenti superiori nella diversa categoria “altri titoli vari”.

Senonché, l’esegesi proposta dalla Commissione, da un lato, non appare conforme al dato letterale e, dall’altro lato, ove confermata, renderebbe illegittima la previsione del bando stante la sua manifesta irragionevolezza e la disparità di trattamento che ne deriverebbe.

Andando con ordine, la clausola del bando parla di “profili corrispondenti” a quello messo a concorso e non considera invece il livello o la categoria di inquadramento. La ratio della previsione è evidentemente quella di valutare tutte le esperienze lavorative in profili professionali idonei ad attestare il possesso delle abilità che sono richieste al profilo messo a concorso di “Collaboratore amministrativo-professionale” di categoria D. Ne consegue che nella nozione di “profili corrispondenti” va incluso ogni altro profilo professionale (diverso da quello messo a concorso di “Collaboratore amministrativo-professionale” di categoria D) che implichi lo svolgimento di attività amministrativa; e ciò tanto più se il profilo professionale appartiene ad un livello o ad una categoria superiore, idonea a dimostrare una maggiore qualificazione.

Del resto, una diversa interpretazione darebbe vita ad una inammissibile disparità di trattamento e risulterebbe manifestamente irragionevole ed ingiusta. A titolo esemplificativo, è utile mettere a confronto la posizione del Dott.

Fabbi (assunto con qualifica di “Esperto Amministrativo” di cat. B2 e passato poi a livelli e categorie di inquadramento superiori) con quella di un collega che abbia mantenuto il medesimo livello per tutta la durata del rapporto di impiego, senza alcun avanzamento di carriera. Ebbene, a fronte di una esperienza lavorativa ultraventennale (01/10/1997 – 05/04/2021), mentre al Dott. Fabbi è stato attribuito il punteggio di 0,1, al collega in possesso di competenze minori verrebbe assegnato il punteggio di 2,82. Il trattamento deteriore permarrrebbe anche a voler considerare il punteggio attribuito al Dott. Fabbi per la voce “altri titoli vari”, pari a 2 punti. Ed infatti, il ricorrente andrebbe a totalizzare un punteggio complessivo di 2,1, mentre il collega inquadrato ad un livello inferiore otterrebbe il punteggio superiore di 2,82.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente l’ingiustizia di una valutazione che ha attribuito il punteggio di 0,1 al percorso professionale di un lavoratore che è stato per quasi 20 anni Dirigente della società di gestione del servizio idrico della Provincia di Teramo e che ha rivestito per quasi 10 anni il ruolo funzionale di Direttore Generale dell’azienda pubblica.

Ed allora, delle due l’una: o l’esperienza lavorativa del Dott. Fabbi in profili professionali appartenenti all’Area Amministrativa è valutata per intero, anche per i periodi di servizio svolti in livelli e categorie di inquadramento superiori (impiegato di Area A, Quadro, Dirigente) rispetto alla posizione

messa a concorso o la clausola del bando si rivela illegittima in ragione della disparità di trattamento che viene generata a danno di una posizione che denota un maggior livello di professionalità e che non potrebbe mai essere penalizzata rispetto a profili inferiori.

**d)**

Una volta chiarito il diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio a titolo di “Curriculum Formativo e Professionale” per tutto il periodo di lavoro, è possibile procedere alla quantificazione del punteggio.

1) In primo luogo, si considera l’ipotesi in cui, accogliendo il primo motivo di ricorso, il servizio reso presso l’ASAR e l’ACAR venga valutato sotto la voce “titoli di carriera”. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio a titolo di “Curriculum Formativo e Professionale” bisognerebbe tener conto soltanto del periodo di lavoro svolto alle dipendenze di Ruzzo Servizi S.p.A. e Ruzzo Reti S.p.A. (16/06/2003 – 05/04/2021) sicché il valore totalizzato sarebbe pari a 2,14 punti.

2) Nella diversa ipotesi in cui il primo motivo di gravame non sia condiviso dal Tribunale Amministrativo, il punteggio per il “Curriculum Formativo e Professionale” dovrebbe considerare tutta la storia lavorativa, a far tempo dal 01/10/1997 fino al 05/04/2021, e quindi risulterebbe pari a 2,82.

**III**

**Sull’errata valutazione dei titoli con riferimento ai titoli**

**accademici e di studio; carenza della “motivata relazione” prescritta dal bando di concorso; violazione della clausola n. 11 del bando di concorso; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione del procedimento; carenza di motivazione.**

a)

Il bando di concorso stabilisce che i “*Titoli Accademici e di Studio*” vengano valutati con l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti e precisa che “*i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire*”.

La Commissione esaminatrice, a seguito del suo insediamento, non ha integrato i criteri di valutazione, limitandosi a confermare quelli fissati dalla lex specialis (cfr. verbale n. 1 del 25 novembre 2021) e, dunque, ribadendo l’esigenza da parte dell’organo giudicante di fornire una “motivata relazione” nella quale spiegare le ragioni del punteggio attribuito in considerazione dell’attinenza dei titoli posseduti con il ruolo funzionale messo a concorso.

Senonché la Commissione giudicatrice ha valutato il titolo di studio posseduto dal Dott. Fabbi (Diploma di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione conseguito presso l’Università degli Studi di Teramo) con l’attribuzione di appena 1 punto a fronte dei 5 punti conferibili

e ha omesso di motivare la valutazione attraverso la relazione prescritta dalla disciplina di concorso.

Il comportamento si rivela illegittimo per le ragioni appresso indicate.

**b)**

L'art. 1 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 definisce *“per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine di corrispondenti corsi di studio”*, mentre l'art. 3 del medesimo testo normativo chiarisce che *“il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali”*. L'art. 6, poi, aggiunge che *“per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea”*.

Il diploma di specializzazione, dunque, si colloca al vertice del percorso formativo e costituisce il titolo di studio di maggiore prestigio del nostro sistema universitario nonché quello più significativo al fine di attestare il possesso di competenze adeguate allo svolgimento di specifiche attività professionali.

**c)**

Ciò premesso, passando all'esame del caso di specie, il diploma di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione – conseguito dal Dott. Fabbi al termine di un corso universitario biennale e dopo il superamento di una prova di esame finale – rappresenta certamente il titolo di studio

più attinente al profilo professionale di “Collaboratore amministrativo-professionale” messo a concorso nonché quello che si colloca al vertice della scala dei titoli di studio prevista dal nostro ordinamento universitario.

Ed allora, l’attribuzione del solo punteggio di 1 punto a fronte dei 5 punti disponibili è priva di ogni ragionevolezza, e anzi risulta manifestamente ingiusta laddove si consideri che punteggi analoghi sono stati attribuiti a candidati in possesso soltanto di diplomi di laurea o di diplomi di specializzazione in materie non immediatamente attinenti al Diritto Amministrativo e alla Scienza dell’Amministrazione.

La circostanza impone, allora, alla Commissione esaminatrice di rinnovare la valutazione del titolo di studio posseduto dal ricorrente, avendo cura di considerare sia la posizione apicale del diploma di specializzazione nel sistema dei titoli universitari sia la sua particolare attinenza con il profilo professionale da conferire.

Del resto, l’esigenza di revisionare il giudizio discende anche dalla omessa stesura della “motivata relazione” che risulta prescritta dalla clausola del bando di concorso. Al riguardo, va evidenziato che il voto numerico espresso dalla Commissione non è idoneo ad assolvere all’obbligo di motivazione per due distinte ragioni. Innanzitutto, la *lex specialis* introduce espressamente un obbligo aggiuntivo, imponendo alla commissione di redigere una “relazione motivata” con l’evidente

finalità di porre dei confini alla discrezionalità dei commissari e di rendere maggiormente intellegibile all'esterno il percorso ragionativo sotteso al giudizio finale; è dunque la stessa disciplina del bando di concorso a considerare il voto numerico insufficiente per una adeguata motivazione. In secondo luogo, va evidenziato che nella vicenda in esame non si rinvengono criteri di massima per l'attribuzione del voto numerico né nel bando né nei verbali della commissione esaminatrice. Ed allora, viene in rilievo l'insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui *“Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto,*

*con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica*” (tra le altre Consiglio Stato, Sez. III, 29 aprile 2018 n. 2775; idem Cons. St. nn. 6201/2021, 5878/2021, 4367/2021, 3677/2021, 864/2021).

Ebbene, nella vicenda scrutinata, come visto, da un lato è presente una “contraria disposizione” che impone il ricorso ad una “motivata relazione” ed esclude così implicitamente la “sufficienza” del voto numerico, mentre dall’altro lato “mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato” non potendo ritenersi tale l’unico criterio di valutazione indicato dal bando e formulato in termini assolutamente generici ed astratti (“attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire”).

Da qui l’esigenza della rinnovazione del giudizio di valore relativo al titolo di studio posseduto dal Dott. Fabbi.

#### IV

**Sulla violazione dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sotto il profilo della mancata predeterminazione dei criteri motivazionali da seguire per l’assegnazione dei punteggi.**

L’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 dispone che “*le commissioni*

*esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare punteggi attribuibili alle singole prove”.*

Senonché, con riferimento ai “titoli accademici e di studio” il bando prevede, come già visto, che essi siano *“valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire”.*

La commissione, tuttavia, al momento del suo insediamento ha ommesso di indicare i criteri guida da seguire per l’attribuzione in concreto del punteggio tra il minimo (0) e il massimo (5) consentito dal bando di concorso. Manca, dunque, la prefissazione dei criteri-guida che la Commissione avrebbe dovuto osservare per assegnare a ciascun candidato il punteggio concretamente riconosciutogli tra il minimo e il massimo previsti.

A fronte di tale situazione di fatto, vanno applicati alla fattispecie i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa e ben riassunti dal TAR Lazio in una sentenza recente (TAR Lazio-Roma, Sez. III, 7 marzo 2022 n. 2609, doc. 13) che così recita:

- *“fermo restando che i bandi dei concorsi pubblici o di selezione di candidati in base alle loro qualità documentate da titoli comprovanti il pregresso svolgimento*

*di attività consonanti con quelle oggetto di selezione, costituiscono già la sedes materiae della prefissione di criteri - guida per le commissioni giudicatrici ai fini dell'assegnazione dei punteggi tra il minimo e il massimo indicati nei bandi stessi, qualora siffatti criteri guida o motivazionali non siano stati elaborati in via generale nei bandi, è fatto obbligo alle commissioni giudicatrici di elaborare appositi criteri motivazionali o criteri guida onde assegnare ai candidati, in concreto, un determinato punteggio oscillante tra quello minimo e quello massimo già previsti nel bando per ciascun titolo o per ciascuna prova d'esame. E ciò al duplice fine di arginare la discrezionalità tecnica di cui godono le commissioni regolamentandone l'esercizio ai fini dell'imparzialità e del buon andamento scolpiti all'art. 97 Cost. e parallelamente di consentire al giudice di ricostruire l'iter logico seguito dalle commissioni onde sindacarlo nei noti limiti del sindacato di legittimità sub specie di ragionevolezza, linearità ed attendibilità della valutazione”;*

*- “Criteri di valutazione ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole*

*prove*”;

- “La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994”.

Ed allora, anche da tale angolazione la procedura è affetta da profili di illegittimità poiché sia il bando sia i verbali di riunione omettono di predeterminare i criteri di valutazione necessari sia per individuare il punteggio da attribuire in concreto a ciascun candidato sia per consentire al candidato prima e al giudice poi di ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione e sindacarne l’operato.

## V

**Sulla violazione del combinato disposto dell’art. 10 comma 3 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44 e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 22.**

L’art. 10 comma 1 del Decreto Legge n. 44 del 2021 ha stabilito che *“Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo*

*comparativo: a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale".*

Il comma 3 dello stesso art. 10, poi, ha ulteriormente stabilito che *"per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a)".*

La Commissione esaminatrice, avvalendosi della deroga, aderiva al modello concorsuale costituito dallo svolgimento di una sola prova scritta e di una prova orale eventuale, rinunciando o all'espletamento della prova orale in favore della prova scritta unica.

La ASL, tuttavia, nel riorganizzare le modalità di espletamento delle prove concorsuali non considerava che il Decreto Legge n. 44 del 2021 non prevedeva alcuna deroga alla disciplina speciale dettata dal D.P.R. n. 220 del 2001 relativamente alle procedure concorsuali del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale. Quest'ultimo testo normativo, infatti, all'art. 8 individua due modelli di concorso: il primo composto da tre prove e il secondo costituito da due prove. Per il primo sistema di concorso, al comma 3, viene stabilito che il punteggio complessivo di 100 sia ripartito in 30 punti per i titoli

e in 70 punti per le prove di esame. Per il secondo modello, invece, il comma 4 dispone una diversa distribuzione dei punteggi, con il riconoscimento di 40 punti per i titoli e di 60 punti per le prove di esame.

Ebbene, mentre il Decreto Legge ha consentito alla ASL di derogare alla disciplina dettata dal D.P.R. 487 del 1994 e quindi di sostituire le tre prove di esame (scritta, pratica, orale) con una prova scritta unica e una prova orale eventuale, lo stesso Decreto Legge non ha previsto alcuna deroga al Regolamento dettato dal D.P.R. n. 220 del 2001 sicché il ricorso ad un modello concorsuale composto da due prove (di cui una eventuale) avrebbe imposto come conseguenza la revisione dei punteggi con l'attribuzione di 40 punti ai titoli e di 60 punti alla prova di esame.

Detto altrimenti, la disciplina emergenziale ha autorizzato la semplificazione delle procedure concorsuali ma non ha introdotto deroghe al sistema di riparto dei punteggi dettato dal D.P.R. n. 220 del 2001 per i concorsi del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Ed allora, la Commissione esaminatrice, nel confermare il sistema iniziale di ripartizione dei punteggi (70 per le prove e 30 per i titoli) ha violato l'art. 8 comma 4 del D.P.R. n. 220 del 2001 che per i concorsi composti da una sola prova scritta stabilisce una diversa distribuzione dei punti (60 per le prove e 40 per i titoli).

Quanto esposto vizia irrimediabilmente la procedura concorsuale.

## VI

### **Sulla domanda cautelare.**

L'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso consentirebbe al Dott. Fabbi di totalizzare un punteggio superiore ai 70 punti e quindi di essere inserito nelle prime 10 posizioni della graduatoria, risultando così vincitore del concorso.

Ed allora, considerata l'imminenza delle assunzioni è necessario sospendere i provvedimenti impugnati al fine di evitare che il ricorrente perda la possibilità di essere dichiarato vincitore del concorso e di essere conseguentemente assunto dalla ASL di Teramo.

Ed ancora, in via propulsiva, si domanda l'attribuzione provvisoria e con riserva del punteggio aggiuntivo di 7,38 per i "titoli di carriera" e di 2,14 per il "curriculum formativo e professionale" nonché l'ordine alla Commissione esaminatrice di rinnovare la valutazione del "titolo di studio" posseduto dal ricorrente (Diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione) e di argomentare le ragioni dell'attribuzione del punteggio nelle forme della "motivata relazione" prescritta dal bando di concorso.

\*\*\*

Il ricorrente dà atto di aver proposto il ricorso notificandolo alla AUSL di Teramo e a due controinteressati. Ove il Tribunale

amministrativo, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., ritenga necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati (n. 176 candidati inseriti in graduatoria), il ricorrente chiede di essere autorizzato alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale della ASL di Teramo ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a..

**P.Q.M.**

si chiede che il ricorso e l'istanza incidentale di sospensione, nonché l'istanza di notificazione per pubblici proclami, vengano accolti con il favore delle spese.

Si producono:

- 1) Bando di concorso.
- 2) Deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021 di ammissione dei candidati.
- 3) Diario della prova unica.
- 4) Verbali della Commissione esaminatrice.
- 5) Scheda di valutazione titoli.
- 6) Deliberazione n. 1038 del 31 maggio 2022 di approvazione della graduatoria.
- 7) Deliberazione n. 1223 del 22 giugno 2022 di rettifica della graduatoria.
- 8) Deliberazione n. 1347 del 19 luglio 2022 di rettifica della graduatoria.
- 9) Curriculum formativo e professionale del Dott. Fabbi.

- 10) Dichiarazione requisiti generici e specifici del Dott. Fabbi.
- 11) Documentazione comprovante i requisiti specifici posseduti dal Dott. Fabbi.
- 12) Statuto ACAR.
- 13) TAR Lazio n. 2609/2022.
- 14) Elenco delle amministrazioni pubbliche redatto annualmente dall'ISTAT ai sensi della Legge 31 dicembre 2009 n. 196.
- 15) Estratto conto previdenziale.
- 16) Certificazione previdenziale assicurativa rilasciata dall'ACAR.
- 17) Deliberazione n. 133 dell'11/09/1997 dell'ASAR di assunzione del Dott. Fabbi.
- 18) Deliberazione n. 137 dell'11/09/1997 dell'ASAR di assunzione del Dott. Fabbi.
- 19) Partecipazione di nomina dell'ASAR del 18/09/1997.
- 20) Certificazione di assunzione del Dott. Fabbi del 03/10/1997.
- 21) Deliberazione n. 138 del 14/07/1998 dell'ASAR di inquadramento del Dott. Fabbi nell'area A Liv. A3.
- 22) Deliberazione n. 223 del 30/11/1998 dell'ASAR di nomina del Dott. Fabbi a responsabile Euro dell'Azienda.
- 23) Deliberazione n. 205 del 30/11/2001 dell'ACAR di inquadramento del Dott. Fabbi nell'area A Liv. A1.
- 24) Deliberazione n. 82 del 22/07/2002 dell'ACAR di

inquadramento del Dott. Fabbi nel Liv. Quadro.

25) Verbale del C.d.A. della Ruzzo Reti S.p.A. del 31/01/2004 che dispone di nominare il Dott. Fabbi come Dirigente con incarico alla direzione finanziaria ed incarico triennale alla direzione generale.

26) Partecipazione di nomina del 10/02/2004 con cui il Dott. Fabbi è assunto come Dirigente con incarico alla direzione finanziaria ed incarico triennale alla direzione generale.

27) Verbale del C.d.A. della Ruzzo Reti S.p.A. del 21/09/2012 che dispone di revocare l'incarico di Direttore Generale al Dott. Fabbi.

28) Ricevuta telematica versamento contributo unificato.

In sia istruttoria:

- si chiede che venga ordinato alla ASL di Teramo di produrre le schede di valutazione di tutti i candidati al fine di confrontare la valutazione del titolo di studio del Dott. Fabbi (Diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione) con la valutazione dei titoli di studio degli altri candidati.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che la presente causa ha valore indeterminabile.

Teramo, 30 agosto 2022

Avv. Carlo Scarpantoni

Avv. Luca Scarpantoni

Avv. Claudia Scarpantoni